

## Cos'è

L'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti è una prestazione economica erogata a domanda, in favore di soggetti riconosciuti ciechi assoluti per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

## A chi è rivolta

L'indennità spetta ai non vedenti che la richiedono, indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali.

## Come funziona

### Decorrenza e durata

L'indennità viene corrisposta per **12 mensilità** a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell'invalidità civile inviato dall'Istituto.

L'indennità è concessa al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età dell'interessato.

È **ridotta** di 93 euro mensili nel periodo in cui il beneficiario usufruisce del servizio di accompagnamento prestato da un volontario del servizio civile. È equiparata automaticamente all'indennità percepita dai grandi invalidi di guerra.

### Quanto spetta

Per l'anno 2021 l'importo dell'indennità è di 938,35 euro per 12 mensilità.

## Domanda

### Requisiti

Hanno diritto all'indennità di accompagnamento i ciechi totali che soddisfano i seguenti **requisiti sanitari e amministrativi**:

- riconoscimento della cecità civile assoluta;
- riconoscimento dell'impossibilità a deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure riconoscimento dell'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua;
- cittadinanza italiana
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41, Testo UNICO immigrazione);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Non è richiesto nessun requisito di reddito o di età.

L'indennità è **cumulabile** con la pensione ai ciechi totali e spetta per intero anche a chi è ricoverato in un istituto pubblico. È anche **compatibile** con lo svolgimento di attività lavorativa.

È invece **incompatibile** con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. È data facoltà al cittadino di esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L'indennità è inoltre **compatibile e cumulabile** con l'indennità di comunicazione e l'indennità di accompagnamento per invalido civile totale, purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati).

### Quando fare domanda

Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall'apposita Commissione medico legale al termine dell'[accertamento sanitario](#).

Nella domanda di avvio del procedimento devono essere inseriti anche i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.

La domanda può essere presentata direttamente **online** sul sito dell'INPS, accedendo con le proprie credenziali al servizio dedicato, oppure tramite un ente di Patronato o un'associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

Con l'eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

I minori titolari dell'indennità di accompagnamento per cieco assoluto, al compimento della maggiore età, devono presentare il [modulo AP70](#) per l'erogazione della prestazione da maggiorenne (pensione non reversibile) senza necessità di effettuare ulteriori accertamenti sanitari.

### Come fare domanda

La domanda può essere presentata direttamente **online** all'INPS attraverso il servizio dedicato, accedendo con le proprie credenziali, oppure tramite un ente di Patronato o un'associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

## Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella [tabella](#) sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall'Istituto con Regolamento.

La [tabella](#), oltre ai termini per l'emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.